

**IL NUOVO MODELLO DEI SERVIZI RESIDENZIALI
PER MINORI**
***Linee guida per l'accoglienza residenziale dei minori fuori
famiglia***

Indice

Introduzione

- 1. L'accoglienza in strutture residenziali: presupposti e finalità dell'intervento**
- 2. Gli attori: servizi centrali e territoriali**
- 3. La rilevazione, la valutazione multidimensionale e il progetto quadro per la famiglia e i minori**
 - 3.1. La rilevazione e la valutazione
 - 3.2. Il progetto quadro per la famiglia e i minori
- 4. Il piano di intervento: dall'accoglienza alla dimissione**
 - 4.1. Il Progetto educativo Individualizzato
 - 4.2. Tempi di permanenza e sostegno al percorso di “dimissione”
- 5. La gestione della Pronta accoglienza**
- 6. L'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati**
- 7. L'integrazione e la collaborazione interistituzionale**
- 8. Formazione e sensibilizzazione**

Riferimenti normativi

Scheda di approfondimento: Il processo di convenzionamento: criteri e indirizzi

Introduzione

La *Convenzione sui diritti del fanciullo* del 20 novembre 1989 dichiara che il bambino ha diritto a misure speciali di protezione e di assistenza, che deve crescere in un ambiente familiare e in un'atmosfera di felicità amore e comprensione e che quindi va preparato ad avere una vita individuale nella società. Il terzo *Piano Biennale nazionale di azione ed interventi per la tutela dei diritti e dello sviluppo dei soggetti in età evolutiva* afferma che la "la protezione, poi, deve essere assicurata per le condizioni di debolezza intrinseche" in cui vive il bambino e il ragazzo.

Per fronteggiare il bisogno del minore di essere protetto, la pubblica autorità può, dunque, stabilire che il bambino debba essere allontanato dalla famiglia e collocato - come dice la norma - "*in luogo sicuro*", nel senso che gli deve essere garantito prima di tutto un contesto di crescita adeguato che gli consenta di esprimere relazioni buone e nutrienti, garanzia per la costruzione di una personalità armonica e integrata: è necessario quindi garantire una protezione sia fisica che psicologica.

Come sottolinea la L.184/83, modificata dalla 149/01, il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno. Dove non sia possibile l'affidamento è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare.

1. L'accoglienza in strutture residenziali: presupposti e finalità dell'intervento

I servizi di accoglienza residenziale sono finalizzati alla cura, protezione e tutela dei minori temporaneamente privi di idoneo ambiente familiare, e hanno prevalentemente fini *riparativi* in situazioni di rischio o danno *evolutivo* che la famiglia di origine non riesce a fronteggiare e quando non sia possibile l'affidamento familiare (art.2, comma 2, L. 149/01).

Obiettivo principale dell'intervento è garantire al minore favorevoli opportunità di crescita e relazioni affettive, nonché riparazione degli eventuali danni subiti, restituendolo al suo ambiente familiare d'origine quando questo risulti idoneo allo svolgimento della funzione genitoriale in modo adeguato ai bisogni specifici del minore.

L' affidamento a strutture di accoglienza residenziale è disposto nei seguenti casi:

1. dall'Autorità Giudiziaria Minorile ai sensi degli artt. 330 - 333 e seguenti del c.c. , quando ricorrono le condizioni previste dalla normativa vigente;
2. dalla pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, quando il minore si trova in una condizione di grave pericolo per la propria integrità fisica e psichica, collocandolo in luogo sicuro sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione (art.403 c.c.). Ad operare è la Pubblica Autorità, in tale nozione rientrano sicuramente gli organi di polizia e quelli deputati all'assistenza dei minori e alla protezione dell'infanzia. I primi devono comunque sempre avvalersi dei secondi ovvero la disposizione è adottata dal Dirigente del Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza.

L'allontanamento, pur nella consapevolezza che si tratta sempre di un evento traumatico, assume un valore costruttivo solo se pensato come una tappa di un più ampio progetto volto alla ricostruzione del benessere del minore e se possibile del suo nucleo familiare.

Si tratta non solo di prevedere un accompagnamento professionale competente, ma anche di attivare tutte le risorse della comunità sociale, promuovendo una cultura dell'accoglienza nel senso ampio di protezione dell'infanzia e di sostegno alla genitorialità, facendo rete tra servizi istituzionali, del privato sociale e della società civile in senso ampio.

In questa complessità la scelta del tipo di intervento, nel rispetto dei provvedimenti giudiziari, è determinata dalle esigenze del bambino, dell'adolescente e della sua famiglia e dall'opportunità di ridurre al minimo la permanenza fuori dalla famiglia d'origine. In ogni caso l'intervento deve garantire a ciascun bambino o adolescente che deve essere allontanato dal proprio contesto familiare e sociale, anche insieme a uno dei genitori, la protezione necessaria e un percorso educativo e tutelare personalizzato di alta qualità, qualunque sia la forma di accoglienza predisposta per lui, all'interno di un quadro di risposte differenziate, per soddisfarne gli specifici bisogni di sostegno, tutela, riparazione ed accompagnamento, anche oltre il diciottesimo anno d'età.

2. Gli attori: servizi centrali e territoriali

L'inserimento dei minori in strutture residenziali è un intervento di competenza del *Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza* da attuarsi in collaborazione con i Centri di Servizio Sociale Territoriali delle Municipalità Cittadine del Comune di Napoli, titolari della presa in carico dei minori residenti nel proprio territorio.

I servizi sociali territoriali sono direttamente impegnati nel lavoro sociale con le famiglie e con i minori e sono dunque responsabili del processo di rilevazione del bisogno, di individuazione delle possibili risposte e della realizzazione e monitoraggio degli interventi necessari.

In specifico alle équipe di servizio sociale territoriale sono affidati i compiti di:

- valutazione, anche su incarico del Tribunale per i minorenni, della situazione del bambino o ragazzo e della sua famiglia e individuazione dei casi per i quali l'allontanamento risulta la risposta più adeguata, con conseguente attivazione delle procedure giudiziarie necessarie;
- elaborazione, gestione e coordinamento complessivo del *progetto quadro* di intervento nei confronti del minore e della famiglia di origine, al cui interno valutare la necessità dell'allontanamento e le possibili idonee collocazioni;
- nel caso di inserimento presso struttura residenziale, definizione dell'ipotesi di scelta della comunità, congiuntamente con gli uffici centrali competenti;
- preparazione ed accompagnamento del bambino o ragazzo e della sua famiglia al percorso di allontanamento;
- lavoro di accompagnamento della famiglia di origine al superamento del disagio e delle difficoltà per il riavvicinamento al figlio;
- cura del rapporto con le comunità accoglienti e con la rete degli specialisti e degli altri servizi interessati;
- monitoraggio e verifica dell'andamento della permanenza del bambino o ragazzo fuori dalla famiglia;
- progettazione dei percorsi di fuoriuscita dalla comunità (rientro nella famiglia di origine o affidamento familiare)

Il Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza ha il compito di gestire il processo di convenzionamento con le strutture residenziali accreditate e selezionate sulla base delle esigenze rilevate nel contesto cittadino e di specifici standard di qualità in grado di garantire la migliore risposta possibile alle esigenze dei minori, anche in riferimento a tutte le procedure amministrativo-contabile.

Il Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza aggiorna costantemente le informazioni circa le strutture accreditate convenzionate al fine di fornire gli elementi utili e supportare i servizi sociali territoriali nella fase di scelta della struttura più idonea. La raccolta di informazioni e dati sui minori inseriti in strutture residenziali sarà realizzata attraverso il sistema informativo *Anagrafe dei Minori Fuori Famiglia*, che comprende tutti i dati riferiti al percorso del minore dal momento dell'inserimento nella struttura di accoglienza residenziale sino alla sua dimissione, nonché tutti i dati relativi alle strutture residenziali con le quali il *Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza* ha rapporti di collaborazione.

Al Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza è inoltre affidato il compito di promuovere Accordi di carattere interistituzionale (con ASL NA1 Centro, Ufficio Scolastico Regionale, Centro Giustizia Minorile per la Campania, etc.) e di forme di collaborazione con Enti e organismi del terzo settore volte a potenziare il lavoro di rete e l'integrazione tra gli attori pubblici e privati coinvolti.

Nei successivi paragrafi del documento sono dettagliati, in relazione alle diverse fasi del processo di intervento, i compiti e i ruoli dei diversi attori coinvolti.

3. La rilevazione, la valutazione multidimensionale e progetto quadro per la famiglia e i minori

3.1. La rilevazione e la valutazione

La fase di rilevazione, che precede l'allontanamento dal contesto familiare e il collocamento in una struttura di accoglienza, è il momento dell'individuazione dei segnali di malessere dei minori ed i rischi per la loro crescita, connessi alle condotte pregiudizievoli degli adulti. L'obiettivo di questa fase è rilevare la presenza di danno connesso al comportamento genitoriale, distinguendo il rischio dal mal-trattamento e da altri tipi di richieste.

La decisione circa l'allontanamento del bambino o ragazzo, anche con la madre, dall'ambiente familiare, deve essere sostenuta da una valutazione multidimensionale, che vede la presenza di figure professionali di ambito sociale e sanitario in grado di considerare e valutare gli elementi diagnostici e prognostici per il benessere e la salute del minore e della sua famiglia. E' necessario cioè l'apporto di professionalità in grado di mettere in relazione gli indicatori di malessere del bambino e i comportamenti dei genitori ed effettuare una prima valutazione circa la gravità della situazione, allo scopo di mettere in atto le necessarie azioni di protezione.

La valutazione dell'*assistente sociale di riferimento del caso e del centro di servizio sociale territoriale* a cui fa capo va dunque integrata e condivisa con altri professionisti, attraverso la collaborazione con i servizi sanitari del Distretto di competenza (psicologo, neuropsichiatra infantile, pediatra,...) e con gli altri servizi e attori della rete territoriale (scuole, terzo settore, associazioni,...). Inoltre viene reputata necessaria la disponibilità di un consulente giuridico per ottenere un supporto nella gestione di casi o di fasi del processo particolarmente complessi.

La scelta del collocamento del minore in ambiente extra-familiare viene operata dopo attenta valutazione circa la possibilità di permanenza nel nucleo eventualmente, con sostegni specifici domiciliari-educativi.

3.2 Il progetto quadro per la famiglia e i minori

La valutazione circa la necessità di allontanare il minore dal proprio nucleo familiare comporta la necessità di individuare l'intervento più idoneo e la risposta più adeguata rispetto alle problematiche evidenziate. Il centro di servizio sociale territoriale e l'assistente sociale di riferimento del caso, sostenute e integrate dagli apporti professionali ritenuti necessari, sono dunque tenuti a predisporre un *programma quadro* di intervento che a partire dal processo di rilevazione e valutazione effettuato definisca gli obiettivi che si intende raggiungere, gli interventi da realizzare e i tempi presumibili di attuazione, nonché gli strumenti di monitoraggio e valutazione.

Solo all'interno di tale *programma quadro* sarà così possibile effettuare una vera presa in carico della famiglia e del minore, la cui responsabilità rimane in capo al servizio sociale territoriale, e progettare percorsi di superamento del disagio e di fuoriuscita dalle strutture di accoglienza residenziale.

Nella definizione degli interventi da realizzare, va verificata e valutata attentamente e prioritariamente la disponibilità/adequazione delle reti sociali primarie, in particolare dei parenti entro il quarto grado presso i quali, nel caso di accoglienza del minore, possono essere attivati sostegni domiciliari-educativi temporanei. Alla stessa stregua va verificata e valutata la possibilità di ricorrere a forme di affido eterofamiliare, laddove sia reperibile tale disponibilità e si valuti l'adequazione di tale soluzione rispetto alla specificità delle problematiche da affrontare.

La scelta dell'inserimento in strutture residenziali va attuata in coerenza con i provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria e attraverso l'attivazione di collaborazioni stabili con risorse che garantiscano un adeguato sostegno ed un'efficace protezione, anche immediata, ai bambini. E' dunque necessario poter gestire la fase dell'allontanamento con accordi e protocolli di collaborazione con le istituzioni variamente coinvolte nella realizzazione della protezione dei minori (forze dell'ordine, scuola, servizi specialistici per adulti).

3.3. L'allontanamento dal nucleo e l'inserimento in comunità

Nel caso in cui si valuti necessario provvedere all'accoglienza del minore in strutture residenziali, si rende necessario operare la *scelta della struttura più idonea* rispetto ai bisogni del minore.

Tale scelta sarà operata dall'equipe di servizio sociale territoriale, in collaborazione con il

Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza, sulla base dei seguenti criteri, ferma restando la normativa regionale circa le tipologie di strutture residenziali e le fasce di età che queste possono accogliere:

- preferenza per le strutture site nel territorio del Comune di Napoli, successivamente per quelle presenti nell'ambito provinciale ed extra-provinciale e, solo residualmente per quelle fuori Regione al fine di favorire maggiormente il raccordo con i servizi sociali e sanitari cittadini;
- individuazione di strutture vicine al luogo di residenza del minore, laddove venga valutata positivamente l'opportunità di favorire, seppur in forma protetta e supportata dai servizi, i rapporti tra minore e famiglie di origine *oppure* individuazione di strutture lontane dal luogo di residenza nei casi in cui sia necessario impedire tali rapporti a tutela del minore;
- valutazione più approfondita e mirata circa i bisogni del minore, le sue caratteristiche e esigenze e le specificità dell'ambiente nel quale dovrà essere accolto (quali altri minori sono in quel momento accolti e dinamiche presenti, eventuali specificità dell'offerta educativa e sociale delle strutture,...) anche eventualmente in riferimento alla presenza di minori di area penale.

4. Il piano di intervento: dall'accoglienza alla dimissione

Attraverso l'inserimento in comunità, il minore viene accolto da adulti che s'impegnano ad assicurare un'adeguata risposta ai suoi bisogni affettivi e di cura, a provvedere al suo mantenimento, all'educazione e all'istruzione e tutela, tenendo conto delle indicazioni dei genitori ancora esercenti la potestà (con particolare riferimento alle scelte in materia di modelli culturali e di opportunità formative) o del tutore, ed osservando le prescrizioni ed i limiti eventualmente stabiliti dall'autorità giudiziaria e dai servizi affidanti.

Il contesto di vita delle comunità deve essere caratterizzato da relazioni personalizzate, serene e rassicuranti e offrire al bambino o ragazzo la possibilità di rapportarsi sia a figure maschili che femminili.

Modalità di rapporto interpersonale e organizzazione della quotidianità proprie di un contesto familiare devono caratterizzare l'ambiente di vita del bambino e dell'adolescente, anche in caso di comunità, caratterizzata dalla prevalenza di figure professionali e di interventi educativi e riparativi.

4.1. Il Progetto educativo individualizzato

Il progetto educativo viene elaborato, nella sua forma completa, entro un mese dall'inserimento del minore, a conclusione della fase di prima osservazione e dopo la stesura definitiva del progetto quadro che svolge una funzione di orientamento indispensabile nella definizione degli obiettivi.

Il progetto educativo individualizzato è costruito coinvolgendo i ragazzi che abbiano compiuto i dodici anni e anche quelli di età inferiore, compatibilmente con la loro capacità di discernimento; viene definito, realizzato e aggiornato ogni sei mesi, sotto la responsabilità dell'assistente sociale di riferimento per il caso e del referente della comunità, in stretto raccordo con gli operatori dei servizi territoriali, ed è commisurato ai tempi di permanenza previsti nel progetto quadro definito dai servizi.

Esso descrive le modalità per:

- individuare le forme migliori per accompagnare, tutelare e sostenere il minore nelle fasi di valutazione e trattamento;
- gestire il rapporto del minore con la famiglia di origine, nonché le forme e i tempi degli incontri con questa, in accordo con i servizi sociali e sanitari competenti, e in conformità con quanto eventualmente disposto dal Tribunale per i minorenni;
- aiutare il bambino o ragazzo a cogliere il senso della esperienza che sta vivendo all'interno della comunità, mirata a assicurargli una situazione familiare stabile e serena, in una prospettiva evolutiva;
- curare l'integrazione del minore nel nuovo contesto sociale di riferimento aiutandolo a strutturare relazioni positive con gli altri ospiti e con i coetanei, nonché con gli adulti della comunità;
- sollecitare l'acquisizione delle autonomie e la cura nella gestione della persona e delle cose;
- supportare l'integrazione in ambito scolastico, formativo, lavorativo ed extrascolastico;
- assicurare il sostegno morale ed educativo negli eventuali percorsi giudiziari.

Il progetto educativo deve contenere inoltre:

- le modalità di collaborazione tra i servizi sociale e sanitario per la realizzazione del progetto concordato, anche attraverso l'attivazione di specifici protocolli operativi tra Comunità, Servizi Sociali e Servizi Sanitari;
- eventuali risorse aggiuntive che è necessario attivare in relazione ai bisogni specifici del minore che viene accolto, rispetto all'offerta standard delle comunità;
- il programma delle verifiche periodiche.

Quando il ragazzo diventa maggiorenne la progettualità educativa si identifica con il progetto di vita. Nelle strutture per l'autonomia il responsabile cura l'integrazione con i servizi territoriali, in particolare per quanto riguarda l'orientamento formativo e professionale e la ricerca di una soluzione abitativa stabile.

La comunità predispone periodicamente, d'intesa con l'Assistente Sociale di riferimento, una relazione di verifica che viene inviata al servizio territoriale competente responsabile del progetto quadro.

4.2. Tempi di permanenza e sostegno al percorso di "dimissione"

Il superamento della situazione di disagio personale e familiare va realizzato mediante interventi intensivi e qualitativi, debitamente programmati in relazione al tempo di ospitalità previsto, mirati ad incidere sul disagio del minore e a supportare l'azione dei servizi per il recupero, qualora possibile, di una positiva relazione genitori-figli.

La doverosa riduzione del tempo di permanenza al di fuori della famiglia di origine dei bambini e ragazzi è funzionale al pieno godimento dei loro diritti di figli, riconosciuti dall'ordinamento internazionale e nazionale.

L'art. 4, comma 4 della legge 184/83 stabilisce in ventiquattro mesi la durata massima dell'affidamento familiare. Il comma 7 del medesimo articolo prevede: "le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso di minori inseriti presso una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato". Il limite massimo di ventiquattro mesi di durata della permanenza fuori dalla famiglia risulta applicabile altresì in caso di inserimento in comunità, anche in attuazione del principio contenuto all'art. 25 della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, ratificata con legge 176/91, che stabilisce il diritto del minore ad una verifica periodica di qualsiasi intervento relativo alla sua collocazione. La proroga dell'inserimento fuori dalla famiglia è ammessa solo ove la sua sospensione rechi pregiudizio al minore. Fermo restando l'obbligo dei servizi di ottemperare a quanto previsto nel decreto del Tribunale per i minorenni, *il termine di ventiquattro mesi rappresenta comunque il momento della verifica complessiva dei risultati raggiunti, con particolare riferimento alla valutazione della recuperabilità delle competenze genitoriali.*

E' dunque necessario promuovere azioni e metodologie per lo sviluppo di programmi e progettualità con dei percorsi specifici ed articolati di "accompagnamento alle dimissioni" e di reinserimento sociale del minore o piani di autonomia, attraverso il collegamento con reti di "famiglie solidali" e con le reti attive sui territori.

Le progettualità tese all'accompagnamento alle dimissioni e al reinserimento sociale, dovranno interessare il momento delicato di passaggio dalla permanenza nella struttura al reinserimento: nella famiglia d'origine, in una famiglia affidataria o in un progetto di autonomia.

5. La gestione della Pronta accoglienza

La pronta e transitoria accoglienza è un intervento di emergenza che si rende necessario per garantire ai minori in situazioni di grave rischio, abbandono morale e materiale, un collocamento immediato in struttura residenziale. Si tratta dunque di situazioni che hanno il carattere dell'eccezionalità perchè richiedono un inserimento immediato e non consentono di attivare le procedure definite per gli altri interventi.

La pronta e provvisoria accoglienza si attiva direttamente su segnalazione del Servizio Sociale o delle Forze dell'Ordine, che possono provvedere anche direttamente alla collocazione dei minori che si trovino in situazioni di rischio.

Il periodo di pronta accoglienza non può superare di norma i 15 giorni, durante i quali il Servizio Sociale, se non sarà possibile il rientro in famiglia, individuerà una sistemazione più stabile (presso un'altra struttura, presso un familiare, ecc.) e formulerà un progetto educativo e di sostegno che aiuterà il minore nella corretta crescita psico-fisica.

Oltre le tipologie di struttura denominate Casa Famiglie e Comunità Educativa di tipo Familiare, che da Regolamento Regionale riservano un posto per le emergenze, si dovrà comunque garantire un servizio di pronta accoglienza per le situazioni di emergenza.

L'inserimento del minore potrà avvenire attraverso il supporto della Centrale Operativa attivata per la gestione delle emergenze sociali, la quale dispone di un call center operativo nelle 24 ore e di una banca dati completa e aggiornata di tutte le disponibilità. Se dovessero risultare idonee e disponibili più strutture la scelta verrà effettuata secondo il criterio della facilità di raggiungimento rispetto al luogo dove in quel momento si trova il minore e successivamente secondo il criterio della rotazione.

6. L'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati

I minori stranieri non accompagnati che si trovano in Italia privi dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili della loro assistenza o rappresentanza anche se entrati clandestinamente in Italia, sono inespellibili e sono titolari di tutti i diritti garantiti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ove è peraltro affermato che in tutte le decisioni riguardanti i minori deve essere tenuto prioritariamente in conto il "superiore interesse del minore".

Il minore straniero non accompagnato presente sul territorio deve essere collocato nell'immediato in una struttura di pronta accoglienza al fine di effettuare gli approfondimenti necessari per definire il successivo percorso di integrazione.

Il minore verrà collocato, successivamente, nella comunità di accoglienza che ha disponibilità di posti e che meglio risponde alla esigenza del minore, tutela e protezione nel rispetto della sua cultura.

7. L'integrazione e la collaborazione interistituzionale

Si evidenzia la necessità di garantire una presa in carico corretta nel rispetto della tutela dei tempi del minore che presuppone come condizione imprescindibile la necessità di modulare gli interventi e coordinarli con la rete degli attori coinvolti.

Nella fattispecie è necessario sviluppare un approccio collaborativo tra servizi sociali, ASL, le procure e i Tribunali ordinari e per i Minorenni.

E' necessario definire protocolli di intesa con le procure e i Tribunali ordinari e per i Minorenni al fine di garantire la complementarietà fra l'accertamento della verità e la protezione del minore, con particolare attenzione alla tempistica.

Inoltre, è necessario, attraverso la co-costruzione di adeguate convenzioni con la ASL, definire l'impegno e garantire per quanto di competenza nell'ambito delle precipue funzioni di diagnosi, valutazione psicodiagnostica, valutazione della recuperabilità genitoriale e cura, l'attività rivolta alla valutazione clinica e ai trattamenti specialistici ove ve ne siano la necessità e le indicazioni, ed in conformità con quanto previsto dalle norme di Legge e dagli eventuali provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

8. Formazione e sensibilizzazione

I professionisti coinvolti necessitano di una formazione specifica, tale da poter lavorare in contesti in cui sia assente una richiesta spontanea di aiuto, dove prevalgono quindi meccanismi di negazione e minimizzazione circa la reale situazione dei minori e dove è necessario introdurre elementi di cambiamento all'interno di un contesto prescrittivo.

E' necessaria una formazione continua per:

- garantire la costruzione di spazi di condivisione e confronto e fornire strumenti fornire conoscenze giuridiche;
- contrastare la tendenza alla minimizzazione e alla negazione delle situazioni problematiche;
- garantire ambiti di formazione dei servizi pubblici e privati che a vario titolo si occupano di infanzia e di famiglia, nonché di genitori sintomatici (tossicodipendenti, alcolisti, pazienti psichiatrici);
- garantire interventi di sensibilizzazione alle procedure operative necessarie a realizzare il percorso di tutela del minore, informazione sulle competenze, interazione multidisciplinare.

9. Rapporti con le strutture convenzionate e corrispettivi per le prestazioni

Le strutture residenziali convenzionate sono tenute a garantire il rispetto di tutti gli standard di qualità previsti e ad offrire una dimensione quotidiana caratterizzata da un clima relazionale positivo e stabile, ricco di stimoli e di opportunità sul piano affettivo, cognitivo, educativo, il più possibile simile ad un contesto familiare.

Le comunità di accoglienza sono tenute a collaborare alla stesura dei PEI di concerto con il Centro di Servizio Sociale Territoriale con le modalità e i tempi sopra descritti. Oltre alle funzioni di cura ed educazione quotidiane, la struttura svolge un'essenziale funzione riparativa attraverso l'ascolto e l'accoglimento del bambino, l'accompagnamento nel percorso giudiziario, psicologico e/o psico-diagnostico (laddove previsto dall'A.G.), l'osservazione quotidiana dei comportamenti del minore, la protezione durante le visite con i genitori.

La comunità di accoglienza è tenuta a raccordarsi con i servizi sociali territoriali responsabili dei minori accolti in tutte le fasi del processo di accoglienza, in particolare attraverso l'elaborazione del PEI e la sua periodica verifica.

Il pagamento della prestazione alla struttura di accoglienza residenziale avviene tramite una retta giornaliera che viene corrisposta per ogni giorno di effettiva presenza del minore e per l'erogazione dei servizi forniti dalla struttura di accoglienza.

Resta stabilito che ciascun minore avrà diritto alla conservazione del posto, in caso di assenza per i seguenti motivi:

1. necessità di cure presso gli ospedali;
2. rientro in famiglia per periodi brevi, vacanze o festività
3. assenze arbitrarie del minore (per i primi 5 giorni)

Per le degenze ospedaliere (opportunamente documentate dalla struttura residenziale che garantirà comunque l'assistenza al minore presso la struttura ospedaliera) e per il rientro in famiglia per periodi brevi/vacanze/festività, il Comune si impegna al pagamento del 100% della retta base. Nel caso di vacanze/rientri in famiglia per periodi medio-lunghi ovvero dopo il 10 giorno di assenza la struttura di accoglienza percepirà una retta giornaliera pari all'80%.

In caso di assenza arbitraria del minore dalla struttura, verrà corrisposto il 100% della retta base solamente per i primi 5 giorni in cui il minore ha diritto alla conservazione del posto.

RIFERIMENTI NORMATIVI

[Legge 8 novembre 2000, n. 328](#), "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", che attribuisce ai comuni competenze in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale;

Legge 28 marzo 2001, n. 149 – "Modifiche alla Legge 4 maggio 1983, n. 184", che ha rinnovato la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori;

Regolamento regionale n. 6/2006, che agli art. 10, 11, 12, 13 disciplina l'accoglienza dei minori e stabilisce, inoltre, i requisiti strutturali, organizzativi e funzionali minimi, che i Servizi Socio assistenziali residenziali e semiresidenziali, sia privati che pubblici e in qualsiasi modalità gestionale organizzativa, devono possedere per essere autorizzati al funzionamento;

L.R. 11/2007 *"Legge per la dignità e la cittadinanza sociale, di attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328"*, che all'art. 5, lettera f, inserisce tra i livelli essenziali delle prestazioni sociali le strutture residenziali e semiresidenziali e all'art. 43 istituisce l'Albo Regionale dei soggetti abilitati a partecipare al sistema integrato di interventi e servizi;

Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 20.05.2008, che approva il Regolamento del Comune di Napoli in materia di rapporti con il Terzo settore e di affidamento dei servizi in ambito sociale e che all'art. 25 definisce i criteri per l'accreditamento e le tariffe delle strutture di accoglienza residenziale per minori;

DGR n. 694/2009 *Piano Sociale Regionale 2009 - 2011*, che al paragrafo 3.1 (Area dell'Infanzia e dell'Adolescenza) definisce gli indirizzi per ciò che concerne gli interventi residenziali, ovvero quei servizi che offrono accoglienza residenziale a minori e/o donne, con lo scopo di dare risposta ad una pluralità di bisogni degli utenti e, ove possibile, al rientro dei minori nei propri contesti familiari, ovvero alla realizzazione di programmi di affido o di adozione;

DPGR. n. 16 del 23/11/2009 – "Regolamento di attuazione della L.R. 11/2007", che disciplina il funzionamento dell'Albo dei soggetti abilitati a partecipare al Sistema Integrato di interventi e servizi previsto all'art. 43 della Legge 11/2007 (all'allegato "A" elenca le caratteristiche delle strutture di cui al successivo art. 5 del presente documento);

D.G.R. n. 383 del 23/03/2010, che disciplina la struttura dell'Albo Regionale prevista all'art. 43 della Legge 11/2007;

Delibera di Giunta Comunale n. 4988 del 30/12/2002 relativa alla presa d'atto del Protocollo di intesa tra Comune di Napoli e Provincia di Napoli concernente il trasferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi relativi all'assistenza delle gestanti nubili.

Scheda di approfondimento: Il processo di convenzionamento: criteri e indirizzi

La Regione Campania, con il Regolamento Regionale 16/09 di attuazione della Legge Regionale 11/07 "Legge per la Dignità e la cittadinanza sociale" ha disciplinato in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza per le strutture ed i servizi sociali operanti sul territorio. In riferimento alle strutture rivolte all'accoglienza dei minori destinate alla cura, protezione e tutela dei minori che siano temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo, nell'allegato "A" del Regolamento Regionale del n. 16 del 23/11/2009, sono previste le seguenti tipologie:

- ***Casa Famiglia:*** struttura che ospita massimo 6 minori di età compresa tra i 0-18 anni, con presenza della coppia residente. Tale servizio garantisce, nell'arco delle 24h per tutto l'anno, accoglienza e cura dei minori, costante azione educativa, assistenza e tutela, gestione della quotidianità ed organizzazione della vita alla stregua di quanto avviene nel normale clima familiare.
- ***Comunità educativa di tipo familiare:*** struttura che ospita massimo 6 minori di età compresa tra 4 - 13 anni. La comunità assicura il funzionamento nell'arco delle 24h per tutto l'anno. L'equipe, che opera nel servizio, mette in atto azioni volte a dare risposta ai bisogni dei minori, alla realizzazione del progetto educativo individualizzato, al rientro nei propri contesti familiari, ovvero alla realizzazione di programmi di affido o di adozione.
- ***Comunità alloggio:*** struttura educativa a carattere comunitario, caratterizzata dalla convivenza di massimo 8 giovani di età compresa tra 11 - 18 anni, con la presenza di operatori professionali che assumono la funzione di adulti di riferimento. La comunità alloggio garantisce, nell'arco delle 24h per tutto l'anno, accoglienza e cura, costante azione educativa, assistenza e tutela, gestione della quotidianità, attività socio educative volte ad un adeguato sviluppo dell'autonomia individuale, coinvolgimento dell'utenza in tutte le attività di espletamento della vita quotidiana come momento a forte valenza educativa, inserimento in attività formative e di lavoro, stesura di progetti educativi individualizzati, gestione delle emergenze, socializzazione e animazione.
- ***Gruppo appartamento:*** struttura residenziale rivolta a un massimo di 6 giovani, di età compresa tra 17 - 21 anni, che non possono restare e/o rientrare in famiglia e devono ancora completare il percorso educativo per il raggiungimento della loro autonomia. Le attività quotidiane sono autogestite, sulla base di regole condivise, con la presenza di operatori professionali che assumono la funzione di adulti di riferimento, garantendo la necessaria assistenza finalizzata al coordinamento delle attività quotidiane del gruppo e all'accompagnamento della persona nel suo percorso di crescita.
- ***Comunità di accoglienza per gestanti, madri e bambini:*** struttura che ospita un massimo di 6 gestanti e madri con bambino/i che necessitano di appoggio e tutela in un luogo protetto nel periodo della gravidanza e/o successivamente, perché prive di sostegno familiare e sociale, o perché in condizioni di disagio psicologico. La comunità assicura il funzionamento nell'arco delle 24h per tutto l'anno. La comunità mette in atto attività di accoglienza, tutela, sostegno psicologico, preparazione al ruolo genitoriale e alla relazione con i figli. L'equipe, che opera nel servizio, mette in atto azioni volte a dare risposta ai bisogni delle donne e dei minori, alla realizzazione dei progetti educativi individualizzati, all'accompagnamento della donna nei suoi percorsi maturativi e di autonomia. La comunità deve fornire consulenza legale e psicologica.

Obiettivo principale dell' intervento è garantire al minore opportunità di crescita e relazioni affettive offrendo allo stesso un ambiente socio-educativo relazionale in cui possa sviluppare ed esprimere la sua personalità ed ottimizzare le proprie risorse e capacità in visione dell' elaborazione di un progetto futuro.

Per realizzare i necessari e opportuni interventi di accoglienza residenziale dei minori, il Comune di Napoli stipulerà apposite convenzioni con strutture di accoglienza residenziale autorizzate al funzionamento e accreditate dall'Ente Locale competente per territorio (ai sensi del regolamento 16/09 della Regione Campania).

La *scelta delle strutture* con le quali stipulare le convenzioni sarà effettuata sulla base di una attenta valutazione dei bisogni individuali e delle risposte più idonee e adeguate da fornire ai minori da collocare, secondo quanto di seguito indicato:

1. Stima del fabbisogno sulla base del numero, dell'età e delle caratteristiche dei minori attualmente accolti, anche in riferimento al trend degli ultimi anni.
2. Territorialità: prediligere le strutture residenziali site nel Comune di Napoli, qualora tale scelta coincida con i bisogni di protezione e tutela, per favorire il reinserimento sociale del minore, della gestante o del nucleo madre-bambino e facilitare il raccordo con i Centri di Servizi Sociali Territoriali, con i Servizi socio-sanitari ed educativi del territorio di residenza dell'utente. Solo successivamente verranno prese in considerazione le strutture presenti nell'ambito provinciale ed extra-provinciale e, solo in casi particolari, quelle fuori Regione.

Elementi di qualità che l'Amministrazione richiede alle strutture per potersi convenzionare:

- Presenza di una figura di supervisione esterna alla comunità con competenze pedagogiche, psicologiche o neuropsichiatriche che si rapporta al gruppo di lavoro della struttura, con cadenza almeno mensile, per favorire spazi di riflessione e di confronto sull'approccio comportamentale degli operatori rispetto ai minori e di analisi e rielaborazione dei vissuti emotivi degli operatori stessi;
- Disponibilità di poter avvalersi del supporto di uno psicologo che al momento dell'accoglienza e al primo periodo di inserimento aiuti il minore a comprendere il significato dell'intervento protettivo attuato;
- Disponibilità periodica all'attività di mini-equipe formata da operatori della struttura ed Assistenti Sociali dei Centri di Servizio Sociale Territoriale di riferimento, al fine di implementare le strategie di raccordo tra i vari attori sociali coinvolti nel percorso di accompagnamento del minore;
- Previsione di attività di formazione ed aggiornamento degli operatori; l'Ente dovrà curare la formazione continua degli operatori attraverso la realizzazione di attività all'interno dell'Ente o presso soggetti esterni al fine di affinare le competenze relazionali ed emotive specifiche per un'adeguata gestione dei rapporti con i minori e con le loro famiglie, aggiornare le conoscenze in merito al ruolo svolto dalle differenti figure istituzionali coinvolte nella gestione dei casi;
- Struttura servita da collegamenti di trasporto per raggiungere servizi di vario genere (sanitari, sociali, scolastici, ricreativi, sportivi, commerciali ecc.);
- Formazione specifica agli operatori finalizzata alla conoscenza delle diverse culture al fine di garantire il rispetto delle norme, delle diversità culturali e religiose degli ospiti della struttura di accoglienza e, se necessario, di un idoneo accompagnamento nei procedimenti che lo riguardano (rilascio del permesso di soggiorno, ecc..) e nell'accesso ai servizi (sanitari, scolastici);